

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2004/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile, l'Unione europea ha adottato una serie di misure per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficacia energetica con l'intento di contribuire in modo equilibrato alla realizzazione dei seguenti obiettivi generali: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, competitività e protezione dell'ambiente.
- (2) Tra queste misure figura la decisione 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale d'azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)⁽²⁾, le cui aree d'azione sono lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficacia energetica, anche nei trasporti, e la loro promozione nei paesi in via di sviluppo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l'istituzione d'agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito dal suddetto regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.
- (4) L'istituzione di un'agenzia esecutiva è destinata a permettere alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.
- (5) La gestione del programma «Energia intelligente — Europa» riguarda l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

(6) La delega a un'agenzia esecutiva di compiti inerenti all'esecuzione di questo programma può essere effettuata secondo una netta separazione tra le fasi di programmazione, definizione delle priorità e valutazione del programma, di competenza dei servizi della Commissione, e l'esecuzione dei progetti, affidata all'agenzia esecutiva.

(7) Un'analisi costi/benefici effettuata a tal fine ha dimostrato che determinati compiti di gestione, quali l'esecuzione del bilancio, il controllo tecnico e contabile dei progetti, la diffusione e valorizzazione dei risultati, potrebbero essere svolti con maggiore efficacia da un'agenzia esecutiva, assicurando al contempo la realizzazione del programma «Energia intelligente — Europa» da parte della Commissione conformemente alla decisione che ha approvato il programma, del programma di lavoro di quest'ultimo e delle linee guida adottate dalla Commissione, con l'ausilio del Comitato di gestione previsto all'articolo 8 della decisione.

(8) Il ricorso ad un'agenzia esecutiva permetterebbe di gestire con maggiore efficacia il nuovo programma, considerevolmente rafforzato rispetto a quello precedente.

(9) L'esecuzione da parte di un'agenzia dei compiti specificati permetterebbe ai servizi della Commissione di concentrarsi sulle questioni strategiche e normative, moltiplicando il sostegno comunitario alle azioni pluri-nazionali realizzate negli Stati membri. Questo è il migliore modo per conseguire gli obiettivi energetici stabiliti dai vari testi legislativi e da altre misure riguardanti le fonti energetiche rinnovabili e l'efficacia energetica, anche nei trasporti.

(10) L'attuazione delle priorità della Commissione e, in particolare, la strategia di sviluppo sostenibile, possono comportare nel contesto della politica comunitaria — nei settori citati — l'adozione di misure che implicano un'azione della Commissione che può essere eseguita dall'agenzia. Occorre prevedere il conferimento all'agenzia d'incarichi supplementari di gestione ed esecuzione.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformate al parere del comitato delle agenzie esecutive,

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'agenzia

1. È istituita un'agenzia esecutiva (in appresso denominata «l'agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
2. La denominazione dell'agenzia è «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente».

Articolo 2

Sede

La sede dell'agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L'agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1° gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1. Nell'ambito del programma comunitario «Energia intelligente — Europa» istituito dalla decisione 1230/2003/CE, l'agenzia è incaricata dell'esecuzione dei compiti riguardante il sostegno comunitario in virtù del programma, a esclusione della valutazione del programma, del monitoraggio legislativo e degli studi strategici o qualsiasi altra azione che può essere di competenza esclusiva della Commissione. In particolare, l'agenzia è incaricata dei seguenti compiti:
 - a) la gestione di tutte le fasi del ciclo del programma «Energia intelligente — Europa», in riguardo a progetti specifici, sulla base della decisione 1230/2003/CE e del programma di lavoro previsto in detta decisione e adottato dalla Commissione dopo l'avviso del comitato di gestione del programma, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti sulla base della delega della Commissione;
 - b) l'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma comunitario, in particolare di quelle inerenti all'affidamento di appalti e all'erogazione di sovvenzioni;
 - c) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l'attuazione del programma comunitario, nonché le altre informazioni o rapporti destinati alla Commissione previsti nel programma di lavoro e nell'atto di delega.
2. L'agenzia può essere incaricata dalla Commissione, dopo l'avviso del comitato previsto nell'articolo del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura

nell'ambito d'altri programmi comunitari, ai sensi dell'articolo 2 del detto regolamento, diversi da quello di cui al paragrafo 1, a condizione che detti programmi o azioni entrino nel contesto dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficacia energetica, compresi i trasporti, e la loro promozione, e a condizione che non comportino un aumento significativo dei compiti dell'agenzia.

3. La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia ed è adattata in funzione dei compiti addizionali eventualmente affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo d'informazione, al comitato previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1. L'agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore che sono designati dalla Commissione.
2. I membri del comitato direttivo sono nominati per tre anni.
3. Il direttore dell'agenzia è nominato per cinque anni.

Articolo 6

Sovvenzione

L'agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevata sulla dotazione finanziaria del programma comunitario «Energia intelligente — Europa» e, se necessario, d'altri programmi comunitari la cui esecuzione è affidata all'agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Controllo e rendiconto dell'esecuzione

L'agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le norme e la frequenza precisate nell'atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento finanziario tipo.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente